



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE,  
BRESSA e CASINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2019**

Modifica all’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all’estero

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto « decreto sicurezza »), inserito in sede di conversione dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alcune novità di rilievo al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo limitate eccezioni relative esclusivamente a veicoli concessi in *leasing*, in locazione senza conducente, con contratto stipulato con un operatore di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dello spazio economico europeo (SEE) e veicoli concessi in comodato, da imprese UE o SEE, a residenti in Italia che siano legati loro da un rapporto di lavoro o di collaborazione.

Sebbene l'intento fosse quello di contrastare una pratica largamente diffusa, che consentiva ai possessori di auto con targhe straniere di abbattere i costi legati alla circolazione sulle strade italiane a fini evasivi, per effetto dell'entrata in vigore del citato comma 1-bis, in Italia è attualmente vietato persino guidare l'auto di un parente o di un amico che sia residente all'estero e che si trovi, occasionalmente, nel territorio dello Stato. Per forza di cose, il suddetto divieto interessa, in particolare, le regioni situate nelle zone di confine, dove il rischio di incorrere in sanzioni amministrative – che, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'articolo 93, vanno da euro 712 a euro 2.848 – è più diffuso e dove il divieto introdotto è maggiormente avvertito dai cittadini. In siffatto

contesto, un intervento *ad hoc* da parte del legislatore si rende assolutamente necessario, al fine di restringere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ai soli comportamenti ritenuti effettivamente illegittimi, con riferimento al fenomeno della cosiddetta « estero-vestizione » dei veicoli, che nulla hanno però a che fare con l'attuale generalizzato divieto di guidare un qualsiasi veicolo di proprietà di un amico o di un parente, sebbene immatricolato all'estero.

L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 93 del codice della strada, prevedendo che le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applichino: a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia, il cui speciale statuto doganale e fiscale di enclave italiana in Svizzera ha determinato nel tempo, attraverso convenzioni bilaterali o tramite prassi consolidate, situazioni del tutto peculiari come l'immatricolazione e la regolamentazione dei veicoli nel Paese elvetico, compresi gli aspetti assicurativi; b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate; c) ai cosiddetti « lavoratori stagionali », le persone cioè aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia; d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, che legittimamente guida una vettura

con targa estera; *e*) ai dipendenti di associazioni territoriali di soccorso (per esempio, la Croce bianca di Bolzano) per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero; *f*) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia (per esempio, le strutture alberghiere) che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti

delle medesime imprese; *g*) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese aventi sede all'estero, di cui sono titolari (è il caso delle ditte individuali).

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge, prevedendo che essa avvenga nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

*a*) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

*b*) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

*c*) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

*d*) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

*e*) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

*f*) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella di-

sponibilità di clienti delle medesime imprese;

g) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00